

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "COMUNITA' ENERGETICA MILELLI BOCCHIGLIERO ETS" che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in BOCCHIGLIERO via Russi 66

Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, dalle altre leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di Amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e), i), ed u) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'oggetto sociale prevalente dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti.
- L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- svolgere attività riguardanti l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera i) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente diretta dall'Assemblea degli Associati, persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge, ed in particolare ai sensi degli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, ss.mm.ii., possono essere soci, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro della cabina primaria, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024. Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 possono appartenere all'Associazione anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Organo di Amministrazione, è gratuita. È facoltà del dell'Organo di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione dell'autoconsumo diffuso, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato della configurazione responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

L'Associazione, tramite l'Organo di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Associazione assicura, tramite l'Organo di Amministrazione, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'Organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, per essere membri della comunità energetica;
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandando la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ai propri Associati. L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli Associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 7.

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.22.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- versare i contributi straordinari eventualmente disposti dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione, stato di liquidazione giudiziaria o di liquidazione giudiziaria, e per causa di morte o estinzione.

Gli Associati possono recedere in ogni momento dall'Associazione e uscire dalla configurazione di autoconsumo diffuso, fermo restando il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi concordati per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione può essere dichiarata dall'Organo di Amministrazione nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il regolamento per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), fermo restando che tali importi dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di carattere ambientale, economico o sociale sul territorio in cui l'Associazione opera;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;